**Allegato E)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Marca da bollo € 16(da applicare e annullare) |  |  |
| Sono esenti da bollo i soggetti iscritti nel Registro del Volontariato e quelli riconosciuti ONLUS dal Ministero delle Finanze (D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii) |  | Soggetto esentato dall’apposizione della marca da bollo per il seguente motivo:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno Duemilaventi\_\_\_\_\_\_\_ addì \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_, con presente scrittura, valida tra le parti ad ogni effetto di Legge,

**FRA**

La Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione) con sede legale in Bologna viale A. Moro n. 52, rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente dell’Area “Biblioteche e Archivi” del Settore Patrimonio culturale della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese, domiciliato per la carica a Bologna in viale A. Moro 44, autorizzato alla sottoscrizione dalla deliberazione della Giunta regionale n…. del….

**E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito Ente convenzionato), qui rappresentato nella persona del Presidente/Legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Premesso che:

* la Regione, ai sensi della L.R. 3 marzo 2016, n. 3 avente per oggetto “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna” e ss.mm., fra i settori di intervento indica, all’art. 4, comma 2 e all’articolo 5, comma 3, il sostegno finanziario agli Istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI);
* il “Programma degli interventi per il triennio 2025-2027” di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 167 dell’11 giugno 2024, intende sostenere l'attività di valorizzazione e promozione del patrimonio della cultura e della memoria del Novecento svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e agli altri soggetti indicati al punto 5, primo capoverso, del Programma regionale approvato con DAL n. 1677/2024;
* lo stesso Programma definisce gli obiettivi generali e specifici che la Regione intende perseguire nel triennio;
* la deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_ del\_\_\_\_\_\_ con oggetto “\_\_\_\_\_\_” ha approvato l’Avviso e le modalità di presentazione della domanda;
* l’*Ente convenzionato* ha presentato un programma triennale di attività in risposta all’Avviso di cui sopra;
* la deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_con oggetto “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” ha approvato la graduatoria dei programmi di attività per il triennio 2025-2027;

Tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Durata e validità della convenzione)

1. La Regione Emilia-Romagna e l’*Ente convenzionato (denominazione)*, di seguito indicati come Regione e *Ente convenzionato*,sottoscrivono la presente convenzione che ha validità sotto il profilo giuridico per il triennio 2025-2027 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2027.
2. Le eventuali modifiche o integrazioni della presente convenzione prima dello scadere della stessa vengono concordate fra le parti, a seguito di proposte motivate o di intervenute esigenze da parte dei contraenti.
3. Le attività previste nella presente convenzione, per esigenze che dovessero rendersi necessarie in fase attuativa, potranno, previo accordo fra le parti, subire variazioni senza comportare ulteriori oneri a carico della Regione Emilia-Romagna.
4. Le parti contraenti potranno altresì recedere dalla presente convenzione per esplicite e motivate ragioni.
5. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e modalità in essa contenute e richiamate.

Art. 2

(Impegni dell’*Ente convenzionato (denominazione)*)

1. L’*Ente convenzionato* (*denominazione)* si impegna a prestare la propria attività di rilevanza regionale garantendone la continuità e qualificazione per il triennio 2025-2027 ed in particolare a realizzare le attività descritte nel programma presentato alla Regione, nei modi e tempi previsti, corredato del relativo preventivo di spesa;
2. L’*Ente convenzionato (denominazione)* si impegna ad evidenziare che le iniziative oggetto della presente convenzione sono realizzate con il contributo della Regione;
3. L’*Ente convenzionato (denominazione)* si impegna, inoltre, a rispettare tutte le condizioni esplicitate al punto 15 dell’Avviso.

Art. 3

(Impegni della Regione Emilia-Romagna)

1. La Regione si impegna, attraverso l’assegnazione e la concessione di un contributo di Euro \_\_\_\_\_\_, a sostenere la realizzazione del programma presentato dall’*Ente convenzionato (denominazione)* per l'anno 2025, in quanto ritenuto congruente e coerente con gli obiettivi generali e specifici regionali, individuati nel Programma in premessa citato, secondo quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;
2. Il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione del progetto e delle iniziative per le quali viene assegnato;
3. Per le annualità 2026 e 2027, subordinatamente alle effettive disponibilità finanziarie che saranno recate dai capitoli corrispondenti del bilancio regionale, il contributo assegnato resterà invariato, a condizione che le attività previste nel programma triennale relative alle annualità 2026 e 2027 non si discostino dal programma presentato e approvato, non costituendo per questo aspetto il presente atto vincolo per l’iscrizione nel bilancio regionale dei relativi stanziamenti. In caso di variazioni sostanziali, il programma di attività di ciascuna di tali annualità sarà valutato e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Modalità di liquidazione del contributo)

1. La Regione provvederà alla liquidazione del contributo concesso nel seguente modo:
* una prima quota entro il limite del 50%, a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sia indicato lo stato di avanzamento delle attività previste nel programma presentato e di avere sostenuto costi e/o assunto obbligazioni di spesa per una percentuale maggiore o uguale alla percentuale di acconto richiesto della spesa annuale prevista (ad esempio, se si richiede il 50% del contributo, si deve avere speso o assunto obbligazioni di spesa per almeno il 50% del costo preventivato annuale del programma);
* il saldo, sulla base di una relazione culturale sulle attività realizzate e di un consuntivo delle spese effettivamente sostenute, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla concessione del contributo. Nel caso in cui la documentazione a consuntivo non venga presentata entro il termine stabilito o risulti carente, al soggetto attuatore sarà assegnato un periodo di 15 giorni entro cui provvedere all’invio o all’integrazione. Decorso inutilmente tale periodo, il soggetto sarà considerato rinunciatario e si procederà alla revoca del contributo assegnato.
* in alternativa, in un’unica soluzione, a conclusione delle attività previste nel programma per la singola annualità, con le modalità sopraindicate previste per il saldo.
1. La Regione potrà provvedere alla riduzione del contributo nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una parziale attuazione delle attività previste, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti al momento della domanda.
2. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla spesa ammissibile preventivata ma entro il 20% non viene applicata alcuna decurtazione, fatto salvo il rispetto dell’intensità massima stabilita per il contributo regionale.
3. Nell'ipotesi in cui lo scostamento sia maggiore del 20% si procede ad una proporzionale riduzione del contributo calcolata sulla differenza tra preventivo e consuntivo, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti al momento della domanda.
4. Qualora dal rendiconto risulti che le entrate riferite al programma di attività, comprensive del contributo regionale, sono superiori alla spesa rendicontata, il contributo sarà ridotto nella misura necessaria a raggiungere il pareggio. Nel caso in cui le entrate superino le spese di un importo uguale o superiore al contributo regionale, il contributo stesso sarà revocato. In ogni caso il contributo regionale non potrà essere superiore all’intensità massima stabilita al 80% delle spese ammissibili.

Art. 5

*(spese ammissibili)*

1. I costi ammissibili del programma sono quelli:
* pertinenti e direttamente imputabili alle attività previste dal programma;
* direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario, pertanto in sede di rendicontazione, le spese dovranno risultare effettivamente imputate al soggetto beneficiario e dovranno aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale;
* opportunamente documentabili, con documenti fiscalmente validi (fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi);
* sostenuti nel periodo temporale di ammissibilità delle spese (1° gennaio - 31 dicembre dell’anno di riferimento).
1. Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
* spese generali: utenze e affitto sede/i, materiali di consumo, cancelleria e simili, spese postali, personale non volontario di segreteria, vigilanza, amministrazione; spese di pulizia, guardiania, e costi assimilabili; consulenze fiscali, legali, amministrative, di diritto del lavoro, ecc. (fino a un massimo del 20% delle spese ammissibili);
* costi per personale dipendente impegnato nella gestione di servizi archivistici, bibliotecari e museali, nella percentuale massima del 20%;
* costi per servizi e prestazioni professionali per la gestione di servizi archivistici, bibliotecari e museali, nonché per attività di ricerca storica, descrizione e digitalizzazione del patrimonio, attività divulgative e didattiche;
* costi per l’incremento del patrimonio bibliografico, archivistico, museale;
* costi per organizzazione di mostre, eventi, iniziative, ecc.:
	1. organizzazione e segreteria organizzativa;
	2. affitto, allestimento spazi, guardiania, vigilanza, assicurazione, accoglienza, ecc.;
	3. service e noleggio attrezzature, ecc.;
	4. compensi e costi di viaggio e alloggio a relatori, ricercatori, esecutori, direzione artistica, diritti d’autore e connessi;
	5. pubblicità, promozione (web, tipografia, affissione, acquisto spazi, ecc.);
	6. pubblicazioni, compresi cataloghi, diritti d’autore;
	7. occupazione suolo pubblico, autorizzazioni e licenze.

Art. 6

(Revoche del contributo)

1. Si procederà alla revoca del contributo nei seguenti casi:
* esito negativo delle verifiche effettuate dalla Regione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al punto precedente;
* qualora la realizzazione del programma di attività non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quanto indicato nella domanda di contributo;
* qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo**;**
* qualora le risultanze dei controlli di legge sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà lo rendessero necessario;
* il beneficiario non rispetti i termini per la presentazione della rendicontazione finale e negli altri casi di revoca del contributo previsti al punto 13 dell’Avviso.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” (di seguito il “Codice Privacy”), modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i responsabili del trattamento dei dati personali provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e diritti della controparte.

Art. 8

(Controversie e modifiche)

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le vigenti norme del Codice civile. In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente a decidere sia quello di Bologna.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente Convenzione potranno essere apportate soltanto con atti sottoscritti da entrambe le parti.

Art. 9

(Spese di registrazione)

1. La presente convenzione è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 8 – Titolo I del T. U. del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e ove ne venisse richiesta la registrazione, questa sarà assoggettata al pagamento dell’imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell’art. 39 del citato D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Dirigente regionale

(firmato digitalmente)

Per l’*Ente Convenzionato (denominazione)*

Il Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)